# REGOLAMENTO (CEE) N. 895/85 DEL CONSIGLIO

## del 1° aprile 1985

## relativo a un'azione comune per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessario adottare a livello della Comunità disposizioni particolari, confacenti alla situazione delle zone agricole più svantaggiate, per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune, di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato ;

considerando che gravi difficoltà di smercio caratterizzano attualmente la situazione del settore vitivinicolo in Grecia ; che dette difficoltà derivano in particolare dalle componenti strutturali e qualitative dei prodotti vitivinicoli, nonché dalla configurazione e dalla posizione geografica della Grecia, che rendono più difficile l'accesso ai mercati comunitari ;

considerando che le misure di ristrutturazione dei vigneti non devono provocare un aumento delle superfici vitate ; che è necessario limitare le misure di ristrutturazione dei vigneti alle zone viticole di consolidata vocazione naturale ;

considerando che le condizioni e le restrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1598/83 (5), non sono compatibili con le strutture della viticoltura ellenica ; che è inoltre opportuno estendere le misure di ristrutturazione alle necessarie operazioni di miglioramento e di ricomposizione fondiari, come pure ai vigneti destinati alla produzione di uve secche e di uve da tavola ;

considerando che per limitare le spese comunitarie occorre vietare il cumulo degli aiuti previsti per le operazioni di ristrutturazione con i premi d'abbandono previsti dal regolamento (CEE) n. 777/85 del Consiglio, del 26 marzo 1985, relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986 — 1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate (6), pur tenendo conto della particolare struttura delle aziende in Grecia e della necessità di facilitare la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione in questo Stato membro ;

considerando che le operazioni di ristrutturazione tendono ad un miglioramento qualitativo tramite l'impiego di vitigni adeguati ;

considerando che le misure di ristrutturazione possono essere realizzate soltanto tramite la concessione di aiuti per compensare i costi dei lavori di ristrutturazione (aiuto alla ristrutturazione) e le perdite conseguenti all'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione (premio complementare) ;

considerando che, per garantire la massima efficacia delle operazioni di ristrutturazione dei vigneti, si dovrebbero favorire quelle che riguardano superfici di una certa entità e che sono realizzate in un quadro collettivo ; che è opportuno, a tal fine, concedere aiuti supplementari allorché le operazioni di ristrutturazione sono realizzate in gruppo o in un quadro collettivo ;

considerando che, affinché le misure di ristrutturazione possano produrre i risultati desiderati sul piano economico e qualitativo, si deve offrire ai viticoltori impegnati nelle operazioni di ristrutturazione l'assistenza tecnica necessaria ;

considerando che le misure di ristrutturazione dei vigneti richiedono un impegno finanziario supplementare da parte della Grecia per garantire il cofinanziamento ; che, date le disponibilità finanziarie piuttosto limitate di tale Stato membro, è d'uopo che la Comunità finanzi il 50 % delle spese necessarie alla realizzazione delle misure di ristrutturazione ;

considerando che soltanto un ammodernamento accelerato degli impianti di trasformazione e di commercializzazione dei vini può consentire un miglioramento qualitativo della produzione vinicola ; che

(1) GU n. C 76 del 22. 3. 1985, pag. 2.
(2) Parere reso il 15 marzo 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 27 marzo 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.
(5) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 53.
(6) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.

occorre, senza aumentare il volume della produzione, maggiorare il contributo del FEAOG, sezione orientamento, per il finanziamento di progetti realizzati a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/85 [2];

considerando che è necessario offrire ai viticoltori ellenici un incentivo specifico per l'abbandono della viticoltura; che occorre a tal fine maggiorare il premio d'abbandono definitivo previsto nel regolamento (CEE) n. 777/85 per le superfici che abbiano una resa media per ettaro compresa tra 20 e 50 ettolitri;

considerando che è opportuno promuovere il raggiungimento di tali obiettivi tramite un'azione che possa combinare questi vari elementi ed essere attuata nel quadro di un programma pluriennale;

considerando che da quanto precede emerge che le misure di cui sopra costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 [4];

considerando che spetta alla Commissione decidere l'approvazione di un programma presentato dal governo ellenico, previa consultazione del comitato permanente delle strutture agricole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Con il presente regolamento è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, che sarà realizzata dalla Grecia.

2. La Comunità concede il proprio contributo a questa azione comune finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, denominato in appresso « Fondo », una serie di misure connesse

— con la ristrutturazione di vigneti destinati alla produzione di vini, uve secche e uve da tavola;

— con varie azioni integrative della ristrutturazione;

— con l'aumento a favore della Grecia dei contributi in materia di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77;

— con l'aumento di 1 000 ECU per ettaro del premio di abbandono definitivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 777/85.

3. Per tutta la durata dell'azione comune prevista dal presente regolamento, talune misure di ristrutturazione dei vigneti greci non possono beneficiare degli aiuti comunitari di cui al regolamento (CEE) n. 458/80.

Gli imprenditori agricoli che hanno fruito del premio di abbandono definitivo previsto dal regolamento (CEE) n. 777/85 possono beneficiare in seguito degli aiuti previsti all'articolo 5 del presente regolamento soltanto se le superfici oggetto del premio di abbandono di cui sopra non sono contigue alle altre superfici dell'azienda.

4. Le operazioni di ristrutturazione ai sensi del presente regolamento comprendono:

— l'estirpazione di vigneti su terreni aventi una superficie minima equivalente a quella di cui al secondo trattino;

— il reimpianto di vigneti destinati alla produzione di v.q.p.r.d. o di vini da tavola, di uve secche e di uve da tavola di qualità migliorata tramite una selezione adeguata dei vitigni raccomandati ai sensi del regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3582/83 [6], su terreni aventi una superficie minima pari a 0,25 ha in caso di ristrutturazione individuale, a 1 ha in caso di ristrutturazione effettuata in gruppo da almeno tre viticoltori e a 10 ha in caso di ristrutturazione collettiva effettuata da almeno 15 viticoltori, con o senza ricomposizione fondiaria. Le superfici classificate nella categoria 3 ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativa all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 [8], sono escluse dal beneficio del reimpianto;

— il sovrinnesto dei vigneti alle condizioni e con i vitigni di cui al secondo trattino.

5. Per operazioni integrative ai sensi del presente regolamento si intendono:

— la produzione di materiale di reimpianto, conformemente alle esigenze della realizzazione dell'azione comune;

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 3.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.
(5) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 356 del 20. 12. 1983, pag. 18.
(7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(8) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.

— i lavori di miglioramento fondiario, come la lotta contro l'erosione nelle particelle vitate, la creazione di canali di risanamento, il drenaggio, il livellamento e la spietratura ;

— il miglioramento delle strade di accesso ai vigneti ;

— la ricomposizione fondiaria ;

— l'assistenza tecnica indispensabile per realizzare gli obiettivi dell'azione comune.

*Articolo 2*

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa soltanto nel quadro di un programma che comprenda tutte le operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino. La Grecia presenta detto programma alla Commissione.

2. Il programma e gli eventuali adeguamenti sono esaminati ed approvati, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9.

3. Il programma ha una durata almeno uguale a quella dell'azione comune.

*Articolo 3*

Il programma di cui all'articolo 2 contiene in particolare i seguenti dati :

a) ristrutturazione :

— disposizioni previste per la realizzazione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 5, primo trattino ;

— superficie, in ettari, dei vigneti che dovranno essere ristrutturati al termine del programma, con il previsto scaglionamento dei lavori nel tempo ;

— ubicazione delle superfici da ristrutturare più importanti ;

— idoneità di tali superfici a fornire prodotti di buona qualità ;

— scaglionamento del premio complementare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, differenziato in funzione delle categorie di resa ;

— in caso di ristrutturazione collettiva, tipo di normativa intesa a garantire l'efficacia dell'operazione e disposizioni previste per il miglioramento delle particelle, cioè ricomposizione fondiaria o altre disposizioni. In caso di ricomposizione, si devono adottare disposizioni che consentano di ridurre quanto meno del 50 %, su scala comunale, il numero delle particelle ;

— disposizioni atte a garantire che l'impianto di nuovi vigneti avverrà soltanto tramite reimpianti, cioè impianti successivi ad un'estirpazione effettuata ai fini della ristrutturazione ;

— indicazione del tipo di vitigno, con relativa origine ;

— stima del costo, con consuntivo delle spese pubbliche e private e loro scaglionamento nel tempo ;

b) azioni integrative :

— descrizione, in materia di miglioramento fondiario, dei lavori previsti per grandi zone da ristrutturare ;

— lunghezza delle strade poderali da costruire o da migliorare ;

— consuntivo delle spese totali previste, ripartite in spese pubbliche, private e comunitarie, con relativo scaglionamento nel tempo ;

— disposizioni in materia di assunzione e di impiego di personale specializzato nelle operazioni previste dall'azione comune.

*Articolo 4*

1. Le condizioni e i limiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), non si applicano alle misure oggetto della presente azione comune.

2. I lavori di miglioramento fondiario, quali la protezione del terreno contro l'erosione e la costruzione o il miglioramento di strade poderali, che beneficiano di un aiuto comunitario nel quadro di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, non possono fruire di una partecipazione finanziaria del Fondo ai sensi del presente regolamento.

*Articolo 5*

1. Sono imputabili al Fondo, sezione orientamento, le spese seguenti sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui all'articolo 2 :

a) per quanto riguarda le operazioni di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, entro una superficie globale di 20 000 ha, gli aiuti concessi sotto forma di :

— aiuto per ettaro inteso a contribuire ai costi effettivi dei lavori di ristrutturazione ; l'importo dell'aiuto, qui di seguito denominato « aiuto alla ristrutturazione » non può superare :

— 2 500 ECU per ettaro se la ristrutturazione si attua con estirpazione dei vigneti, preparazione del terreno e reimpianto,

— 1 250 ECU per ettaro se la ristrutturazione si attua con sovrinnesto ;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

— premio complementare pluriennale e decrescente, versato agli imprenditori agricoli a titolo principale per compensare le perdite di reddito derivanti dalla ristrutturazione ; il premio, qui di seguito denominato « premio complementare », è concesso per quattro anni al massimo e il suo importo complessivo è compreso tra 1 000 e 2 000 ECU per ettaro di vigneto reimpiantato, o tra 650 e 1 300 ECU per ettaro di vigneto sovrinnestato, in base all'età e alla resa del vigneto estirpato o sovrinnestato. Le rese articolate di cui si deve tener conto per la concessione dell'importo minimo e massimo del premio complementare sono comprese tra 15 e 80 ettolitri di vino per ettaro.

Il premio complementare può essere maggiorato di :

— 300 ECU per ettaro in caso di ristrutturazione in gruppo ;

— 500 ECU per ettaro in caso di ristrutturazione collettiva ;

— 700 ECU per ettaro in caso di ristrutturazione collettiva attuata nel quadro di una ricomposizione comunale, a condizione che il numero delle particelle venga ridotto almeno della metà. Queste maggiorazioni sono concesse solo in caso di ristrutturazione con estirpazione ;

b) per quanto riguarda le operazioni integrative ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, gli aiuti di 1 500 ECU per ettaro di vigneto ristrutturato concessi quando le operazioni di miglioramento fondiario comprendono misure di drenaggio e di protezione del suolo contro l'erosione o quando tali operazioni riguardano lavori inerenti alla ricomposizione, ad esempio livellamento, sistemazione di scarpate e fossi, strade d'accesso ed altri lavori resi necessari dalla ricomposizione.

Gli aiuti concernenti l'assistenza tecnica necessaria per attuare la ristrutturazione del vigneto oggetto dell'azione comune, sono limitati al 5 % dei costi totali.

2. Il Fondo rimborsa al governo ellenico il 50 % delle spese imputabili entro i limiti fissati al paragrafo 1.

*Articolo 6*

1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del programma di cui all'articolo 2.

2. La Grecia presenta ogni anno una relazione sullo svolgimento dell'azione comune. Nel corso del quinto anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'azione comune. Un anno prima della scadenza del periodo di dieci anni, la Commissione presenta nuovamente al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'azione comune ed il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se sia necessario prorogarla.

3. Il costo previsto dell'azione comune, a carico del Fondo, ammonta a 55 milioni di ECU ; in tale importo sono compresi :

a) 10 milioni di ECU risultanti dalla maggiorazione del contributo concesso dal Fondo a norma delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino, che si aggiungono al costo previsionale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 355/77 ; questo importo è scaglionato su 10 anni ;

b) 2 milioni di ECU risultanti dalla maggiorazione del premio di abbandono definitivo di talune superfici vitate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, quarto trattino, che si aggiungono al costo previsionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 777/85.

Gli importi suddetti hanno soltanto valore indicativo.

4. Si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 7*

Al momento dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, la Commissione fissa, d'accordo con la Grecia, le modalità secondo le quali essa sarà informata sullo svolgimento del programma.

*Articolo 8*

1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Grecia nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il Fondo può concedere anticipi secondo le modalità di finanziamento stabilite dalla Grecia e lo stato di avanzamento del programma.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 9*

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita dal presente articolo, il comitato permanente delle strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente delle strutture agricole formula un parere in merito a tali misure entro il termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 45 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se le misure non sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° aprile 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. M. PANDOLFI